

Publicato il 03/03/2022

N. 00281/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00285/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2022, proposto dalla Sig.ra - OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Vitruvio, 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi Erp, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in data 25 novembre

2021, con notifica a mani in data 26 novembre 2021, con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. - OMISSIS- ai sensi del vigente art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4 /2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, e diretto ad ottenere l'attribuzione del punteggio ISBARC/R (6 punti) di cui al punto 11.1.a2) parte 1) dell'Avviso -OMISSIS- e al punto 6.a2), dell'Allegato 1 (Condizioni familiari e abitative) del R.R. 4/2017, utile ai fini della graduatoria; e, di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 la relazione della dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di rigetto del ricorso gerarchico contro la riduzione del punteggio I.S.B.A.R. della Sig.ra -OMISSIS- nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. (-OMISSIS-);

- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto alla ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse

giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a. veniva notificato regolarmente a due dei suddetti controinteressati, Sig.ra -OMISSIS-(non risultando in atti relata di notifica regolarmente effettuata nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-);

- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato, con riferimento alla domanda cautelare svolta da parte ricorrente, che:

- l'impugnazione proposta, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, non appare assistita da *fumus boni iuris*, in quanto la richiedente non sembra regolarmente dimorante in alloggio S.A.T. ex art. 6 lettera 'A.2' dell'Allegato I al R.R. 4/2017, stante il mancato rinnovo del contratto da parte dell'Amministrazione;

- nemmeno sussiste il *periculum in mora*, avendo la Sig.ra -OMISSIS-recentemente rifiutato un altro alloggio S.A.P. proposto dal Comune, e avendo così tenuto una condotta incompatibile con la sussistenza di un'emergenza abitativa in atto;

- non ricorrono pertanto i presupposti individuati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;

- che debba essere respinta la domanda di sospensione degli atti impugnati incidentalmente proposta dalla parte ricorrente;

- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;

- respinge la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla Sig.ra - OMISSIS- nel ricorso n. 285/2022;

- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente stessa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.